

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA N. 57/04/IT

13 luglio 2004

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-27/04

*Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea*

### **LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO IN MERITO ALLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI**

*La domanda della Commissione di annullare la mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni di intimazione nei confronti della Germania e della Francia è irricevibile. Le conclusioni con cui il Consiglio ha sospeso le procedure per i disavanzi eccessivi e modificato le raccomandazioni da esso precedentemente rivolte a ciascuno di tali Stati membri per la correzione del disavanzo eccessivo sono annullate.*

#### ***Le disposizioni sulla procedura per i disavanzi eccessivi***

Nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, il Trattato CE stabilisce una procedura per i disavanzi eccessivi<sup>1</sup> allo scopo di sollecitare e, all'occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre il disavanzo constatato. La responsabilità di far rispettare agli Stati membri la disciplina di bilancio spetta essenzialmente al Consiglio.

La procedura per disavanzo eccessivo è una procedura per fasi, per cui le modalità di svolgimento nonché i ruoli e i poteri rispettivi delle istituzioni sono precisati dal Trattato. Tale procedura può sfociare nell'imposizione di sanzioni agli Stati membri.

Ogni fase della procedura che implica l'intervento del Consiglio presuppone che quest'ultimo esamini, su raccomandazione della Commissione, se lo Stato membro inadempiente ha rispettato gli obblighi derivanti dalle raccomandazioni e dalle decisioni precedentemente rivoltegli dal Consiglio.

Le regole del Trattato relative alla procedura per i disavanzi eccessivi sono precisate e

---

<sup>1</sup> Art. 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

rafforzate dal patto di stabilità e crescita, che consiste, segnatamente, nella risoluzione del Consiglio europeo 17 giugno 1997 e nel regolamento dello stesso anno per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>2</sup>.

Tale regolamento stabilisce un quadro rigoroso di scadenze da rispettare nell'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, nonché i presupposti per la sospensione della procedura.

### *Gli antefatti*

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha deciso che in Francia e in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Esso ha adottato due raccomandazioni fissando a questi due Stati membri dei **termini per l'adozione delle misure raccomandate** per correggere il disavanzo eccessivo.

**Scaduti i termini**, la Commissione ha raccomandato al Consiglio

- di adottare decisioni che constatassero che né la Germania né la Francia aveva adottato misure adeguate per ridurre i propri disavanzi in ottemperanza alle raccomandazioni del Consiglio;
- di intimare ai due Stati membri interessati di adottare misure per ridurre il loro disavanzo.

Il **25 novembre 2003** il Consiglio ha **votato sulle raccomandazioni** di decisioni presentate dalla Commissione, **senza raggiungere la maggioranza necessaria**. Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato nei confronti di Francia e Germania **conclusioni** sostanzialmente simili, con cui ha **sospeso le procedure** per disavanzo eccessivo nei loro confronti ed ha loro rivolto **raccomandazioni per correggere il disavanzo eccessivo**, tenuto conto degli impegni di ciascuno Stato.

Il 27 gennaio 2004<sup>3</sup>, la Commissione è ricorsa alla Corte di giustizia contro la mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni raccomandate dalla Commissione, nonché contro le conclusioni adottate dal Consiglio.

*La domanda di annullamento della mancata adozione da parte del Consiglio, malgrado le raccomandazioni della Commissione, da un lato, delle decisioni che constatassero che né la Germania né la Francia aveva adottato misure adeguate per ridurre il proprio disavanzo, e, dall'altro, delle decisioni di intimazione nei confronti di tali Stati membri.*

La Corte constata, innanzi tutto, che, allorché la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare decisioni quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e in seno al Consiglio **non viene raggiunta la maggioranza necessaria, non esiste alcuna decisione**, neppure implicita, ai sensi del Trattato.

Di conseguenza, la Corte constata che la **mancata adozione** da parte del Consiglio delle decisioni raccomandate dalla Commissione **non costituisce un atto impugnabile** mediante ricorso di annullamento e dichiara **irricevibile questa parte del ricorso**.

*La domanda di annullamento delle conclusioni adottate dal Consiglio in quanto contengono decisioni di sospendere le procedure per i disavanzi eccessivi nei confronti*

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 1997, n 1467 (GU L209 , pag. 6).

<sup>3</sup> Su richiesta della Commissione, il 13 febbraio 2004 il Presidente della Corte ha disposto che questa causa fosse sottoposta al procedimento accelerato.

*della Germania e delle Francia e decisioni che modificano le raccomandazioni precedentemente formulate dal Consiglio a tali Stati membri per correggere il loro disavanzo eccessivo.*

La Corte giudica il ricorso ricevibile per la parte in cui è diretto contro **le conclusioni**, in quanto esse **mirano a produrre effetti giuridici**. Esse **sospendono**, infatti, le procedure per i disavanzi eccessivi in corso e **modificano** le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio.

Inoltre, la Corte constata che il Consiglio dispone di un **potere discrezionale** in tale settore, poiché può modificare l'atto raccomandato dalla Commissione in base a una diversa valutazione dei dati economici, delle misure da adottare e del calendario che lo Stato membro deve rispettare.

Tuttavia, **il Consiglio non può discostarsi dalle norme stabilite dal Trattato né da quelle che esso stesso si è imposto nel regolamento n. 1467/97.**

- *Quanto alla sospensione della procedura per disavanzo eccessivo*, la Corte sottolinea che il regolamento prevede le **ipotesi tassative** in cui occorre sospendere la procedura per disavanzo eccessivo, allorché lo Stato membro interessato adotta misure in risposta alle raccomandazioni o all'intimazione che il Consiglio gli ha rivolto. Essa ammette peraltro che una **sospensione di fatto** può risultare dalla circostanza che il Consiglio, investito di una raccomandazione della Commissione, non riesce a raggiungere la maggioranza necessaria per adottare una decisione.

Nelle **conclusioni del 25 novembre 2003**, il Consiglio, tuttavia, non si è limitato a constatare una sospensione di fatto della procedura per disavanzo eccessivo derivante dall'impossibilità di adottare una decisione raccomandata dalla Commissione. Le conclusioni del Consiglio, in quanto **subordinano la sospensione al rispetto da parte degli Stati membri interessati dei propri impegni, limitano il potere del Consiglio** di procedere ad un'intimazione sulla base della precedente raccomandazione della Commissione, fintantoché si ritenga che gli impegni sono rispettati. Di conseguenza, la valutazione del Consiglio ai fini di una decisione d'intimazione non sarà più fondata sul contenuto delle raccomandazioni per la correzione del disavanzo già formulate dal Consiglio all'indirizzo degli Stati membri interessati, ma sugli **impegni unilaterali assunti da questi ultimi**.

- *Quanto alla modifica delle raccomandazioni adottate dal Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo*, la Corte rileva che laddove il Consiglio abbia adottato dette raccomandazioni, **non può modificarle senza un nuovo impulso da parte della Commissione**, la quale dispone di un diritto d'iniziativa nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Le conclusioni del Consiglio, tuttavia, **non sono state precedute da iniziative della Commissione** volte all'adozione di raccomandazioni del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo diverse da quelle adottate in precedenza.

Inoltre, le raccomandazioni contenute nelle dette conclusioni sono state adottate secondo le **modalità di voto** previste per una decisione di intimazione, che sono diverse da quelle previste per l'adozione di raccomandazioni per la correzione del disavanzo eccessivo.

**Date tali circostanze, la Corte annulla le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: tutte*

*Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EBS,*

*"Europe by Satellite" - Servizio offerto dalla Commissione europea,*

*Direzione Generale Stampa e Comunicazione,*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249*

*o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*